

Resistente: Consiglio dell'Unione europea (rappresentanti: H. Marcos Fraile e P. Mahnič, agenti)

Oggetto

Domanda fondata sugli articoli 278 e 279 TFUE e volta alla sospensione dell'esecuzione della decisione 2014/145/PESC del Consiglio, del 17 marzo 2014, concernente misure restrittive relative ad azioni che compromettono o minacciano l'integrità territoriale, la sovranità e l'indipendenza dell'Ucraina (GU 2014, L 78, pag. 16), del regolamento (UE) n. 269/2014 del Consiglio, del 17 marzo 2014, concernente misure restrittive relative ad azioni che compromettono o minacciano l'integrità territoriale, la sovranità e l'indipendenza dell'Ucraina (GU 2014, L 78, pag. 6), della decisione (PESC) 2017/2163 del Consiglio, del 20 novembre 2017, che modifica la decisione 2014/145/PESC (GU 2017, L 304, pag. 51), del regolamento di esecuzione (UE) 2017/2153 del Consiglio, del 20 novembre 2017, che attua il regolamento (UE) n. 269/2014 (GU 2017, L 304, pag. 3), della decisione (PESC) 2020/399 del Consiglio, del 13 marzo 2020, che modifica la decisione 2014/145/PESC (GU 2020, L 78, pag. 44), del regolamento di esecuzione (UE) 2020/398 del Consiglio del 13 marzo 2020 che attua il regolamento (UE) n. 269/2014 (GU 2020, L 78, pag. 1), della decisione (PESC) 2020/1269 del Consiglio, del 10 settembre 2020, che modifica la decisione 2014/145/PESC (GU 2020, L 298, pag. 23), del regolamento di esecuzione (UE) 2020/1267 del Consiglio, del 10 settembre 2020, che attua il regolamento (UE) n. 269/2014 (GU 2020, L 298, pag. 1), della decisione (PESC) 2020/1368 del Consiglio, del 1° ottobre 2020, che modifica la decisione 2014/145/PESC (GU 2020, L 318, pag. 5), e del regolamento di esecuzione (UE) 2020/1367 del Consiglio, del 1° ottobre 2020, che attua il regolamento (UE) n. 269/2014 (GU 2020, L 318, pag. 1), nei limiti in cui tali atti riguardano il ricorrente.

Dispositivo

- 1) La domanda di provvedimenti provvisori è respinta.
- 2) Le spese sono riservate.

Ricorso proposto il 25 marzo 2021 — McCord / Commissione

(Causa T-161/21)

(2021/C 252/36)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Raymond Irvine McCord (Belfast, Regno Unito) (rappresentante: C. O'Hare, Solicitor)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni

Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- in forza dell'articolo 263 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, annullare la decisione e/o il progetto di regolamento del 29 gennaio 2021 della Commissione europea di attivare l'articolo 16 del Protocollo sull'Irlanda del Nord dell'Accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione europea e dalla Comunità europea dell'energia atomica (GU C 2019, 384 I, pag. 1) («L'accordo di recesso»);
- in forza dell'articolo 263 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, annullare la decisione della Commissione europea di non avere una politica pubblicata o un provvedimento secondo il quale la Commissione europea elabora e pubblica una politica sulle circostanze in presenza delle quali la Commissione attiverà l'articolo 16 del Protocollo sull'Irlanda del Nord;
- in forza dell'articolo 265 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, dichiarare che la Commissione europea ha omesso di agire al fine di avere una politica pubblicata o un provvedimento secondo il quale la Commissione europea elabora e pubblica una politica sulle circostanze in presenza delle quali la Commissione attiverà l'articolo 16 del Protocollo sull'Irlanda del Nord;

- condannare la Commissione alle spese sostenute dal ricorrente per il presente ricorso, incluse tutte le spese legali di preparazione.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, il ricorrente deduce che la decisione e/o il progetto di regolamento di invocare da parte della Commissione europea l'articolo 16 del Protocollo sull'Irlanda del Nord dell'Accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione europea e dalla Comunità europea dell'energia atomica ⁽¹⁾, era sproporzionata e illegittima. Egli asserisce inoltre che la Commissione deve pubblicare la propria politica in relazione all'attivazione dell'articolo 16 del Protocollo sull'Irlanda del Nord dell'Accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione europea e dalla Comunità europea dell'energia atomica in futuro.

⁽¹⁾ Accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione europea e dalla Comunità europea dell'energia atomica (GU C 2019, 384 I, pag. 1).

Ricorso proposto il 28 aprile 2021 — Illumina / Commissione

(Causa T-227/21)

(2021/C 252/37)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Illumina, Inc. (Wilmington, Delaware, Stati Uniti) (rappresentanti: D. Beard, QC, e P. Chappatte, avvocato)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- annullare la decisione della Commissione europea del 19 aprile 2021, (caso COMP/M.10188), in forza dell'articolo 22, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 139/2004, relativo al controllo delle concentrazioni tra imprese ⁽¹⁾, con la quale essa ha accettato la richiesta di rinvio del 9 marzo 2021 ai sensi dell'articolo 22, paragrafo 1, del regolamento sulle concentrazioni presentata dall'Autorité de la concurrence (autorità garante della concorrenza, Francia) e si è dichiarata competente a esaminare la concentrazione di Illumina, Inc. e GRAIL, Inc., conformemente al regolamento sulle concentrazioni;
- annullare le altre cinque decisioni adottate dalla Commissione nei confronti dei Paesi Bassi, del Belgio, della Grecia, dell'Islanda e della Norvegia che consentono loro di unirsi alla richiesta di rinvio;
- annullare la richiesta di rinvio;
- se e nei limiti in cui si renda necessario, annullare la decisione della Commissione dell'11 marzo 2021, con la quale Illumina è stata informata che la Commissione aveva ricevuto una richiesta di rinvio e che ha comportato sul piano giuridico, conformemente all'articolo 22, paragrafo 4, seconda frase, del regolamento sulle concentrazioni, il divieto per Illumina di realizzare la concentrazione in forza dell'articolo 7 del regolamento sulle concentrazioni;
- condannare la Commissione alle spese.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce quattro motivi.

1. Primo motivo, vertente sul fatto che la decisione della Commissione di esaminare la concentrazione esulerebbe dalla sua competenza. In particolare, la decisione:

- avrebbe individuato in modo errato l'obiettivo del regolamento sulle concentrazioni;